

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *Vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Terraglio

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- è pervenuta alla Direzione Servizi al Cittadino e imprese Settore Mobilità e Trasporti Servizi Sportello Mobilità Terrestre da parte dei cittadini di via Terraglio la richiesta di effettuare degli interventi di modifica alla regolamentazione della circolazione;
- la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Mobilità e Trasporti e i cittadini di via Terraglio hanno svolto apposito sopralluogo in occasione del quale sono state illustrate le problematiche di circolazione;

### Considerato che:

- la via Terraglio, nel tratto interno al cosiddetto Villaggio Sartori, ha carattere esclusivamente residenziale ed è regolata a doppio senso di marcia;
- via Terraglio, pur essendo a doppio senso, presenta una sezione ridotta ed è priva di marciapiedi;
- nel tratto terminale è presente un istituto scolastico dell'infanzia;
- i residenti parcheggiano impropriamente la loro autovettura fuori dalle proprietà private lungo la sede stradale;
- la presenza di sosta in entrambi i lati del tratto di via Terraglio crea problemi di scorrimento, di immissione nonché di sicurezza in caso di emergenza poiché ostacolano e limitano la percorribilità della via;
- la presenza dell'istituto scolastico, nonché della chiesa e delle connesse strutture sportive determinano la presenza di ragazzi sulla pubblica via;

**Riconosciuto** che in relazione alla richiesta pervenuta volta a ridurre la velocità di transito e a salvaguardare la presenza dei bambini, le richieste dei residenti, risultano coerenti ed accoglibili;

### Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dai cittadini e acquisita con prot. n. 255325 del 25/05/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione".

## ORDINA

### 1. regolamentare la circolazione in via Terraglio, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare la presenza di bambini di cui alla Figura II 23 art.94 lungo la via Terraglio tra i civici n. 74 e l'accesso secondario all'istituto;
- 1.2 installare bande sonore in via Terraglio all'altezza del civico n.74 /A e il civico 74/D;
- 1.3 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo sul lato nord nel tratto di via Terraglio compreso tra il civico n.78 e il civico n.72;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera della prescritta segnaletica stradale a cura della Direzione Lavori Pubblici. A tal fine i segnali in contrasto devono essere rimossi o oscurati.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 28 maggio 2018

IL DIRIGENTE  
Arch. Loris Sartori  
(\* ) atto firmato digitalmente

*(\*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*